

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

In ottemperanza della ordinanza del T.A.R. Lazio- Sez. I Bis n. 2091/2018, resa sul giudizio iscritto al numero di ruolo generale 11811/2017.

I Sottoscritti avv.ti Francesco Leone (c.f. LNEFNC80E28D976S; fax n. 091 7722955; francescoleone@pec.it), Simona Fell (c.f. FLLSMN85R68G273D; fax: 091 7722955; pec: simona.fell@pec.it) e Chiara Campanelli (C.F. CMPCHR81D68G273D), tel 0917794561 fax n. 0917722955, chiaracampanelli@pec.studiolegalepoliteama.com) difensori del Sig. **Noto Salvatore**, nato ad Agrigento (AG), il 15 maggio 1993 (c.f. NTOSVT93E15A089S), e residente a Porto Empedocle (AG), in via Generale Caviglia n. 1/F, in esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. del Lazio n. 2091/2018, resa sul giudizio iscritto al numero di ruolo generale 11811/2017.

AVVISANO CHE

Con ricorso proposto avverso il Ministero della Difesa, il Comando dell'Arma dei Carabinieri e la Commissione di concorso e nei confronti del Sig. De rosa Giuseppe non costituitosi in giudizio, incardinato innanzi al TAR del Lazio (numero di ruolo generale 11811/2017) il ricorrente ha impugnato i seguenti atti chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare e chiedendo al Presidente del collegio di disporre le misure di cui all'art. 56 c.p.a.:

- il verbale n. 38 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri pubblicato in data 12 dicembre 2017 sul sito web www.carabinieri.it con il quale è stata rettificata la graduatoria definitiva del “Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 Allievi Carabinieri effettivi (G.U.R.I. – 4° serie speciale, n. 25 del 31 marzo 2017)” approvata con verbale n. 37 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri datato 5 dicembre 2017, nella parte in cui non è presente in nominativo del ricorrente;
- il decreto di approvazione della suddetta graduatoria rettificata datato 12 dicembre 2017 e pubblicato in pari data sul sito www.carabinieri.it;
- la graduatoria del “Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 Allievi Carabinieri effettivi (G.U.R.I. – 4° serie speciale, n. 25 del 31 marzo 2017)” approvata con verbale n. 37 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri datato 5 dicembre 2017 e rettificata con verbale n. 38 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri pubblicato in

data 12 dicembre 2017 sul sito web www.carabinieri.it;

-la graduatoria definitiva del “Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 Allievi Carabinieri effettivi (G.U.R.I. – 4° serie speciale, n. 25 del 31 marzo 2017)” approvata n. 37 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e pubblicata in data 5 dicembre 2017 sul sito web www.carabinieri.it, nella parte in cui non è presente in nominativo del ricorrente;

- il provvedimento n. 353640/2-11 di prot. del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri-Centro di Selezione e Reclutamento, notificato in data 11 ottobre 2017, con il quale è stata formalizzata l’esclusione del ricorrente dal “Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 Allievi Carabinieri effettivi (G.U.R.I. – 4° serie speciale, n. 25 del 31 marzo 2017)” con la seguente motivazione “Considerato che il/la concorrente ha un profilo sanitario non compatibile con quello previsto in quanto: - ha riportato il coefficiente 3 nell’apparato AVEI poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: MICROCITOSI CON HB ≤ A 12 G/DL (11,7)”

- l’art. 10 del bando di concorso nella parte in cui prevede che “Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.”;

- le norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti sanitari del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicate sul sito web www.carabinieri.it nella pagina dedicata al concorso in questione.

In via riassuntiva si rammenta che il gravame è stato affidato al seguente motivo di diritto:

I.Violazione e/ o falsa applicazione del d.m. difesa del 4 giugno 2014 (lettera “d” voce:ematologia) –violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 della lex specialis – violazione e falsa applicazione delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti sanitari del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale - violazione e/ o falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/90- difetto di motivazione- Eccesso di potere per travisamento dei fatti – Eccesso di potere per Difetto di istruttoria — Eccesso di potere per arbitrarietà ed irrazionalità dell’azione amministrativa – Violazione e/o falsa applicazione dei principi di economicità trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa ex Art. 97 Cost. – Disparità di trattamento: il

ricorrente, precisamente ha lamentato l'illegittimità del provvedimento di esclusione per un duplice ordine di ragioni.

Da un lato il ricorrente ha censurato l'operato dell'Amministrazione che al fine di valutare l'idoneità dei candidati, ha utilizzato dei **valori di riferimento erronei che si pongono in aperto contrasto con la normativa di riferimento di cui al DM Difesa del 4 giugno 2014.**

Con riguardo a questo primo profilo di censura parte ricorrente ha infatti evidenziato che se la Commissione di concorso avesse correttamente applicato la normativa di riferimento e vagliato le risultanze emolitiche dello stesso alla luce del "range" di riferimento previsto nel succitato D.M., non lo avrebbe certamente escluso, posto che allo stesso in sede concorsuale è stato riscontrato un valore di microcitosi superiore a 11gr e precisamente pari 11,7 gr.

In secondo luogo il Sig. Noto ha rilevato l'erroneità degli esiti concorsuali rilevandone la contraddittorietà con i risultati delle analisi cui lo stesso si è sottoposto a pochi giorni dall'esclusione presso un laboratorio di analisi cliniche private.

Precisamente il successivo 3 novembre, il Sig. Noto, sicuro della propria sanità fisica, si è nuovamente sottoposto presso un laboratorio di analisi cliniche ad un esame emolitico che come esito ha fornito un valore di emoglobina pari a 12,2, quindi addirittura superiore all'illegittimo ed arbitrario coefficiente individuato dall'Amministrazione procedente in 12 hg, smentendo del tutto l'attendibilità dei dati clinici emersi dalla procedura selettiva!

L'Ill.mo Presidente con decreto cautelare n. 6439/2017 pubblicato lo scorso 30 novembre 2017, accogliendo la richiesta del ricorrente, ha incaricato il Ministero dell'Interno di procedere ad una verifica della prova e ha fissato la camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare al successivo 24 di gennaio.

La verifica è stata espletata lo scorso 16 gennaio e, il Sig. Noto all'esito della stessa è risultato idoneo al ruolo di Allievo Carabiniere.

Conseguentemente, al favorevole esito dell'attività di verifica, il ricorrente è stato ammesso alla successiva e ultima prova concorsuale volta all'accertamento delle capacità attitudinali dei concorrenti.

Orbene, la succitata prova attitudinale si è tenuta lo scorso 12 febbraio ed è stata brillantemente superata dal Sig. Noto che ad oggi, nelle more della definizione del presente contenzioso è stato dichiarato "idoneo con riserva".

L'esito della procedura è stato reso noto al Collegio Giudicante alla camera di consiglio dello scorso 21 febbraio 2018.

All'esito della succitata udienza il T.A.R. del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe n. 2091/2018 comunicata agli scriventi in data 23 febbraio 2018, ha ravvisato *“l'opportunità di disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti di tutti i candidati controinteressati inseriti nella graduatoria, autorizzando a tal fine la notifica per pubblici proclami anche mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione”*.

TANTO PREMESSO SI AVVISA CHE

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del 23 febbraio 2018, n 2091, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo devono considerarsi contraddittori tutti coloro i quali risultano inseriti nella graduatoria di merito degli idonei del concorso per il reclutamento *“Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 Allievi Carabinieri effettivi (G.U.R.I. – 4° serie speciale, n. 25 del 31 marzo 2017)”*.

Palermo – Roma, 23 febbraio 2018

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Chiara Campanelli



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824